



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

5

OGGETTO: Deliberazione Corte dei Conti n. 57/2020 PRSE in data 04/06/2020. Riapprovazione prospetto degli equilibri di bilancio relativo all'esercizio 2018

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisei**, del mese di **giugno**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
COSTA GIUSEPPE	SINDACO	X	
MAIOLO Renato	VICE SINDACO	X	
BIANCO Lorenzo	CONSIGLIERE		X
COSTA Angelo	CONSIGLIERE	X	
NIZZA Silvano	CONSIGLIERE	X	
COSTA Pier Vincenzo	CONSIGLIERE	X	
COSTA Mauro	CONSIGLIERE	X	
PALAIA Raffaele	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Bruno	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Otis	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	1

La seduta è stata resa pubblica mediante l'utilizzo da parte dei cittadini dell'app GoToMeeting inserendo il seguente numero della riunione: 275734949.

Assiste all'adunanza in audio video presso la Sala Consiglio il Segretario Comunale **DINAPOLI Dott.ssa Anna Maria**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **COSTA GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Deliberazione Corte dei Conti n. 57/2020 PRSE in data 04/06/2020. Riapprovazione prospetto degli equilibri di bilancio relativo all'esercizio 2018

Il Consiglio Comunale

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte n.57/2020/SRCPIE/PRSP DEL 04-06-2020 con la quale si deliberava:

- di prendere atto, allo stato degli atti, delle misure complessivamente adottate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, e che verranno adottate nell'ambito del ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e
- di ritenere congrue, rispetto alle azioni correttive richieste, le misure adottate dall'Ente volte a superare gli errori contabili accertati con la deliberazione n. 120/2019, richiamando al riguardo i rilievi formulati in parte motiva;
- di prendere atto della scelta dell'Ente di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, rinviando ogni valutazione sul Piano stesso al momento in cui, sulla base dell'iter previsto dall'ordinamento, il medesimo verrà esaminato e approvato dagli Organi di controllo competenti.

Inoltre nella medesima deliberazione la Corte dei Conti invitava l'Ente

- A riapprovare, qualora non sia ancora stato effettuato, tramite l'Organo comunale competente, i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 con il corretto appostamento dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 nella parte accantonata dello stesso anziché in quella vincolata, e a procedere, contestualmente, alla trasmissione alle banche dati di riferimento, dandone tempestiva notizia alla Sezione;
- ad effettuare, per il futuro, una più attenta e corretta rilevazione contabile dei vari fenomeni economico-finanziari che interessano il Comune, ai fini di una corretta tenuta della contabilità dell'Ente;
- a riapprovare, qualora non sia ancora stato effettuato, tramite l'Organo comunale competente, il prospetto degli equilibri di bilancio relativo all'esercizio 2018, così come modificato, e a procedere, contestualmente, alla trasmissione alle banche dati di riferimento, dandone tempestiva notizia alla Sezione.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17 febbraio 2020 avente ad oggetto "Adozione delle misure ordinate e disposte dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 120/2019/PRSP del 16.10.2019" sono stati approvati i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015 - 2016 - 2017- 2018 con il corretto appostamento dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n.35/2013 nella parte accantonata anziché in quella vincolata;

Ritenuto necessario riapprovare, non essendo ancora stato effettuato, il prospetto degli equilibri di bilancio relativo all'esercizio 2018;

Visto il prospetto degli equilibri di bilancio relativo all'esercizio 2018, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: Presenti n. 9 - Votanti n. 9 – favorevoli n. 9 – contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 9 consiglieri presenti.

DELIBERA

Di prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo Piemonte – n. 57/2020 PRSE in data 04/06/2020 allegata alla presente.

DI APPROVARE IL prospetto degli equilibri di bilancio relativo all'esercizio 2018, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Successivamente con voti n. 9 favorevoli, n.0 astenuti su n.9 consiglieri presenti, n. 9 votanti espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Deliberazione Corte dei Conti n. 57/2020 PRSE in data 04/06/2020. Riapprovazione prospetto degli equilibri di bilancio relativo all'esercizio 2018

Pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE
Regolarità tecnica	Favorevole	24/06/2020	F.to COSTA GIUSEPPE
Regolarità contabile	Favorevole	24/06/2020	F.to COSTA GIUSEPPE

Comune di Santo Stefano Roero

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2018)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018	0,00	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	759.500,11 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	666.508,03
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	95.267,56 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		-2.275,48
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
O=G+H+I-L+M		-2.275,48
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.059.264,54

Comune di Santo Stefano Roero

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2018)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.019.292,88
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		39.971,66
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		37.696,18

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)	-2.275,48
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-) 0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-) 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.	-2.275,48



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 57/2020/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente della Sezione
Dott. Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott. Marco MORMANDO	Referendario
Dott. Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa Rosita LIUZZO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 4 giugno 2020

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati

partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visti i decreti n. 2 del 25 marzo 2020, n. 3 del 15 aprile 2020 e n. 4 del 4 maggio 2020, con cui il Presidente della Sezione Regionale per il Piemonte ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"*, previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020, sopra citato, sono stati sospesi i termini connessi alle attività di controllo della Corte dei conti, e specificatamente *"a decorrere dall'8 marzo 2020 – e fino al 15 aprile 2020 – si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo"*, e che tale sospensione è stata poi prorogata dalla legislazione dell'emergenza sanitaria fino all'11 maggio 2020 (v. art. 36, comma 4, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23);

Vista la deliberazione n. 9/2020 con cui sono state programmate le attività di controllo della Sezione per l'anno 2020;

Viste le Delibere della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR, n. 24/SEZAUT/2016/INPR e n. 6/SEZAUT/2017/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015, sul preventivo degli esercizi 2016-2018 e sul rendiconto dell'esercizio 2016;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018;

Viste le relazioni sul rendiconto relativo all'esercizio 2015, 2016 e 2017, e sul bilancio preventivo 2018-2020, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Santo Stefano**

Roero (CN), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la relazione dell'Organo di revisione alla proposta di deliberazione consiliare al rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di Santo Stefano Roero;

Visto il rendiconto 2018 - approvato dall'Ente e reperito sul sito istituzionale -, al fine di attualizzare quanto più possibile l'analisi di alcuni fattori di criticità;

Vista la Deliberazione di questa Sezione di controllo n. 21/2019/PRSE del 5 febbraio 2019, depositata il 19 marzo 2019, con la quale la medesima accertava una serie di irregolarità relative agli esercizi 2015 e 2016, invitando l'Ente ad assumere i necessari provvedimenti al fine di ricostruire per tali esercizi e i successivi una contabilità attendibile e veritiera, nonché l'Organo di revisione a un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 del TUEL e a una stretta collaborazione con il Segretario Comunale e il Responsabile finanziario, e disponendo una serie di adempimenti in capo all'Ente entro sessanta giorni dalla ricezione della Deliberazione;

Vista la nota prot. n. 1393 del 16 maggio 2019, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio finanziario, con cui l'Ente forniva il riscontro richiesto;

Vista, altresì, la nota prot. n. 10471 in pari data, sottoscritta dal Revisore dei conti dell'Ente, con cui il medesimo forniva riscontro alla Sezione;

Considerato che entrambi tali riscontri risultavano del tutto inidonei a far fronte a quanto richiesto dalla Sezione per l'incompletezza e la inattendibilità delle risposte, e che, pertanto, si riteneva di procedere ad ulteriore approfondimento della situazione contabile dell'Ente, dalla quale sono emerse molteplici e gravi criticità connesse alla violazione delle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, all'indicazione di dati spesso discordanti, all'impossibilità di avere dati esaustivi a causa delle incomplete risposte dell'Ente;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo convocava la Sezione medesima per l'udienza del 2 ottobre 2019, con termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni al 27 settembre 2019;

Dato atto che l'Ente con apposita nota richiedeva una proroga del termine per la presentazione delle controdeduzioni, proroga concessa dalla Sezione;

Vista, pertanto, la nuova ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo convocava la Sezione medesima per l'udienza del 16 ottobre 2019, con termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni all'11 ottobre 2019;

Visto quanto pervenuto dall'Ente con nota prot. n. 2780 in data 11 ottobre 2019, a firma del Sindaco, del Revisore e del Responsabile del Servizio finanziario, a seguito della ricezione del deferimento e a riscontro dello stesso, contenente le controdeduzioni del

Comune, che tuttavia non risultavano idonee a far fronte a tutte le criticità evidenziate nel deferimento.

Vista la deliberazione di questa Sezione regionale n. 120/2019/PRSP depositata il 24/10/2019, e comunicata all'Ente in pari data, con cui si accertavano gravi irregolarità contabili, nonché un disavanzo di amministrazione pari ad almeno euro 956.729,36, con conseguente applicazione dell'art. 148 *bis*, comma 3, TUEL, e si disponeva l'adozione, da parte dell'Ente, di tutte le misure correttive per il ripristino di una corretta contabilità, nonché ai fini del ripiano del disavanzo;

Visto che l'Ente, per problemi organizzativi e al fine di approfondire meglio la complessa situazione contabile dell'Ente, richiedeva alcune proroghe per l'adozione delle misure richieste con la deliberazione n. 120/2019, in particolare con le note prot. n. 3358 del 20/12/2019 e n. 184 del 27/01/2020, proroghe che venivano concesse dalla Sezione;

Visto la nota prot. n. 403 pervenuta in data 20/02/2020 (acquisita al prot. n. 2197 del 21/02/2020) con cui l'Ente procedeva a fornire riscontro a quanto richiesto con la sopra citata deliberazione n. 120/2019;

Vista la successiva richiesta istruttoria integrativa, necessaria ai fini del completamento della trasmissione della documentazione da parte dell'Ente, inviata dalla Sezione con nota prot. n. 5665 del 13/03/2020;

Visto un primo riscontro a tale richiesta integrativa in data 1°/04/2020 (con nota prot. n. 768, acquisita al prot. 6251 in pari data), ancora però non completo con riguardo al punto relativo alla congruità del piano di risanamento;

Visto che, anche a seguito dell'emergenza sanitaria tuttora in corso in tutto il Paese per la diffusione del virus Covid-19, e in considerazione della connessa sospensione dei termini relativi alle attività istruttorie e di verifica del controllo dall'8/03/2020 fino al 15/04/2020 (poi prorogata fino all'11/05/2020), come sopra ricordato, il Comune, con nota prot. n. 786 del 03/04/2020, richiedeva una ulteriore proroga per il completamento della documentazione inviata per quanto concerne il punto suddetto; proroga che veniva concessa dalla Sezione, con nota prot. n. 6335 del 07/04/2020, fino al 03/05/2020.

Visto che, successivamente, il Comune di Santo Stefano Roero, in data 15/04/2020, inviava ulteriore documentazione in relazione alla problematica accertata dalla Sezione in tema di rispetto del Patto di stabilità e di saldi di finanza pubblica (acquisita al prot. n. 6577 in pari data), e, in data 1°/05/2020, completava il riscontro alla richiesta istruttoria integrativa con nota prot. n. 994 (acquisita al prot. n. 6981 del 04/05/2020);

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore al fine di esaminare, previo contraddittorio con l'Ente, le misure adottate per il superamento delle gravi irregolarità accertate, nonché al fine di ripianare il disavanzo di amministrazione individuato;

Vista l'ordinanza n. 33 del 29/05/2020 con la quale il Presidente convocava la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;
Viste le deduzioni trasmesse dal Comune di Santo Stefano Roero in data 29/05/2020 con nota prot. n. 1187, acquisita al prot. n. 8118 in pari data;
Udito il Relatore, Referendario Dott.ssa Laura Alesiani;

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-

finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualficato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-*bis* del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Si rimarca che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Premessa

Con la citata deliberazione n. 120/2019/PRSP del 16 ottobre 2019, depositata il 24 ottobre 2019 e comunicata al Comune in pari data, la Sezione accertava gravi irregolarità contabili, come di seguito richiamate:

1. comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria;
2. la sussistenza di una situazione contabile strutturalmente compromessa dal grave disordine contabile che rende il bilancio pubblico dell'Ente inattendibile a partire dall'esercizio 2015;

3. la non regolarità dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui che non si è svolta nel rispetto delle norme sulla contabilità pubblica armonizzata, come specificato nella parte motiva;
4. la sussistenza di un disavanzo di amministrazione emergente dalle irregolarità contabili dettagliatamente descritte in parte motiva – e riassunte al successivo punto 8 - pari ad almeno euro 956.729,36;
5. il peggioramento del saldo relativo al Patto di stabilità per l'esercizio 2015, nonché il mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2016 e 2017, con impossibilità di considerare l'avanzo di amministrazione applicato quale entrata valida ai fini del rispetto del saldo di finanza pubblica in quanto inattendibile, come descritto in parte motiva;
6. una situazione di equilibrio per l'esercizio 2018 e, specificatamente, un equilibrio di parte corrente di euro 769,98, un equilibrio di parte capitale di euro 39.971,66 e un equilibrio finale di euro 40.741,64, pur nella consapevolezza che, considerata la generale inattendibilità della contabilità dell'Ente, tali dati non corrispondano alla reale situazione;
7. il mancato rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale nn. 4, 7 e 9 per l'esercizio 2017, nonché il mancato rispetto dei parametri P4 e P8 per l'esercizio 2018;
8. la sussistenza di molteplici irregolarità contabili, come dettagliatamente descritte in parte motiva, che hanno causato l'emergente disavanzo di amministrazione indicato al precedente punto n. 4, e connesse a:
 - a) mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché errata contabilizzazione dell'anticipazione medesima, come descritto in parte motiva;
 - b) sussistenza di residui attivi e passivi, già a decorrere dall'esercizio 2015, non corrispondenti a crediti/debiti certi, liquidi ed esigibili, come descritto in parte motiva;
 - c) mancato o inadeguato accantonamento a FCDE del risultato di amministrazione degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, come descritto in parte motiva;
 - d) errata contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 per un importo pari ad euro 720.011,26, come dettagliatamente descritto in premessa;
 - e) utilizzo di avanzo di amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, nonostante lo stesso non sia da ritenersi attendibile per le motivazioni descritte in parte motiva;
 - f) errata determinazione del risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2015, 2016 e 2017, come dettagliato in parte motiva;
 - g) errata determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2018, allegato al rendiconto 2018 (pari ad euro 241.052,76), per le motivazioni indicate in parte motiva;

- h) mancata valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 2015-2018 sia nella parte corrente che in quella capitale;
- i) l'avvenuta pubblicazione entro il termine previsto dalla normativa di riferimento della relazione di fine mandato, benché in una parte del sito istituzionale diversa da quella indicata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, e non tenendo conto in alcun modo dei rilievi già mossi da questa Sezione con la deliberazione n. 21 del 5 febbraio 2019;
- j) inadempimento degli obblighi di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 2013, connesso alla incompletezza della documentazione pubblicata.

Conseguentemente la Sezione ordinava all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 148 *bis*, comma 3, TUEL, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione, tutte le misure correttive (come prospettate in parte motiva) idonee a rimuovere le irregolarità riscontrate e a rispristinare gli equilibri, nonché, entro il medesimo termine, in relazione all'accertamento del disavanzo di amministrazione, di predisporre un piano di risanamento e di ripiano del disavanzo medesimo come indicato in parte motiva, con conseguente produzione a questa Sezione di controllo, sempre entro lo stesso termine, di dettagliata ed esaustiva relazione descrittiva degli adempimenti richiesti.

Al tal fine, la Sezione medesima disponeva in particolare:

1. che l'Amministrazione comunale di Santo Stefano Roero provvedesse, entro il medesimo termine, con deliberazione consiliare, alla rettifica e riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo quanto dettagliato e accertato nella presente deliberazione;
2. che, conseguentemente, il Comune provvedesse ad un nuovo invio alla BDAP e alla banca dati Finanza Locale dei dati relativi ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;
3. che l'Amministrazione comunale procedesse al riaccertamento ordinario in occasione del successivo rendiconto o, in ogni caso, durante l'esercizio corrente nell'ambito delle attività di preconsuntivo in relazione all'esercizio 2019, al fine di procedere ad un'attenta verifica di tutti i residui secondo quanto previsto dal sistema della contabilità armonizzata;
4. che l'Amministrazione comunale, con riguardo al mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2016 e 2017, provvedesse ad applicare le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della Legge n. 232/2016 nell'esercizio 2020 (cioè, ai sensi dell'art. 1, comma 477, della medesima Legge, nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento

del saldo di cui al successivo punto n. 2), formulando espressa riserva di verifica dell'avvenuto adempimento;

5. che l'Amministrazione comunale procedesse, ove non avesse già provveduto, alla trasmissione della nuova certificazione in relazione al peggioramento del saldo in relazione al Patto di stabilità per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 31, comma 20-bis, della Legge n. 183/2011, nonché alla nuova certificazione per quanto concerne il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 478, della Legge n. 232/2016;
6. che l'Organo di revisione fornisse, ai sensi dell'art. 239 TUEL, il massimo supporto in fase di implementazione delle misure correttive, nonché per la predisposizione di un piano di risanamento per il ripiano del disavanzo accertato attraverso il ricorso ad una delle ipotesi prospettate nella deliberazione medesima, procedendo, altresì, ad elaborare una apposita relazione sulla loro congruità, da inviare a questa Sezione nel termine sopra fissato.

Come sopra specificato, in data 20/02/2020 il Comune faceva pervenire la documentazione relativa all'adozione delle misure correttive richieste, successivamente integrata dagli ulteriori invii del 1°/04/2020, del 15/04/2020, del 1°/05/2020.

Sul punto, si ricorda, come già indicato in premessa, che, a seguito dell'emergenza sanitaria relativa al Covid-2019, ad oggi in corso nel Paese, i termini per le attività di controllo della Corte dei conti sono stati sospesi dalla legislazione emergenziale sopra richiamata a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino all'11 maggio 2020.

In particolare, con la nota pervenuta in data 20/02/2020, sopra citata, il Comune trasmetteva:

- 1) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/02/2020 avente ad oggetto: *"Adozione delle misure ordinate e disposte dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 120/2019/PRSP del 16/10/2019"*;
- 2) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2020 avente ad oggetto: *"Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e di ricorso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria ex art. 243 ter del medesimo decreto"*;
- 3) Prospetto relativo al risultato di amministrazione 2019, come da preconsuntivo approvato;
- 4) Domanda di accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter D.Lgs. n. 267/2000, redatta e documentata secondo le modalità indicate nell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 11/01/2013;
- 5) Parere del Revisore in merito alla congruità delle misure adottate.

A seguito di richiesta di integrazione della Sezione, il Comune, in data 1°/04/2020, 15/04/2020 e 1°/05/2020 trasmetteva ancora:

- 1) la nuova certificazione trasmessa al MEF relativamente al patto di stabilità 2015 e al saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2016 e 2017 e 2018;
- 2) i dati rettificati relativi ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 trasmessi alla BDAP e alla Banca dati Finanza Locale, come determinati a seguito della riapprovazione dei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione;
- 3) il nuovo modello di determinazione del risultato di amministrazione da pre-consuntivo (in sostituzione di quello precedentemente inviato), con la correzione del dato relativo alla somma dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 nella parte accantonata anziché in quella vincolata;
- 4) i chiarimenti richiesti da questa Sezione circa la congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità relativo all'esercizio 2019, rapportato all'importo del medesimo Fondo come rettificato dalla deliberazione n. 120/2019 con riguardo ai precedenti esercizi;
- 5) i chiarimenti e le precisazioni in merito alla relazione dell'Organo di revisione circa la congruità del piano di risanamento e di ripiano del disavanzo accertato attraverso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 *bis* TUEL.

Infine, a seguito della trasmissione al Comune, da parte della Sezione, del deferimento per l'odierna Camera di consiglio – inviato con nota prot. n. 7949 del 25/05/2020 –, con richiesta di procedere ad alcune ulteriori precisazioni entro il termine dell'1°/06/2020, il Comune medesimo procedeva all'invio delle proprie deduzioni con nota prot. n. 1187 del 29/05/2020, acquisita al prot. n. 8118 in pari data.

Risulta necessario, pertanto, procedere ad esaminare, previo contraddittorio con l'Ente - assicurato attraverso l'invio al medesimo del deferimento per l'odierna Camera di consiglio a cui hanno fatto seguito le deduzioni trasmesse dall'Ente in data 29/05/2020 -, la documentazione inviata dall'Ente medesimo e sopra descritta al fine di verificare che le misure correttive poste in essere siano rispondenti a quanto richiesto dalla deliberazione di questa Sezione n. 120/2019, nonché coerenti e adeguate in relazione alla delicata situazione in cui versa l'Amministrazione.

1. Rispetto del patto di stabilità in relazione all'esercizio 2015 e saldi di finanza pubblica esercizi 2016, 2017 e 2018

Con riferimento all'esercizio 2015, l'Ente con nota prot. n. 768 del 1°/04/2020 trasmetteva a questa Sezione la documentazione comprovante il completamento dell'*iter* di ritrasmissione al MEF della certificazione del patto di stabilità in relazione al peggioramento del saldo ai sensi dell'art. 31, comma 20-*bis*, della Legge n. 183/2011, in relazione all'ipotesi di cui alla lett. c) *"la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza fra saldo conseguito e obiettivo assegnato"*.

Relativamente agli esercizi 2016 e 2017 il mancato rispetto dei saldi di finanza pubblica accertato con deliberazione della Sezione n. 120/2019 veniva confermato dall'Ente che, in allegato alla nota prot. n. 403 del 20/02/2020, quale primo riscontro inviato, trasmetteva copia della richiesta inviata al MEF via mail in data 7 ottobre 2019 con la quale veniva richiesta, con urgenza, la riapertura dei monitoraggi e della certificazione per gli esercizi sopra citati, facendo seguito alla Ordinanza di questa Sezione n. 58/2019 (in realtà, l'Ordinanza n. 58 è la convocazione per l'adunanza che si sarebbe dovuta +tenere il 02/10/2019, poi rinviata al 16/10/19). Con successiva mail del 15 ottobre 2019 il MEF replicava che, con riferimento alla certificazione 2016, decorsi 60 giorni dal termine dell'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno (per le certificazioni 2017 e 2018) gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione a rettifica delle precedente solo nel caso si rilevi, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, ai sensi dell'art. 1, comma 722, della Legge n. 201 del 2015 e dell'art. 1, comma 474, della Legge n. 232 del 2016.

Pertanto, al fine di autorizzare la riapertura dei modelli di certificazione, il MEF richiedeva all'Ente di trasmettere copia dell'Ordinanza n. 58/2019 di questa Sezione, nonché di comunicare i seguenti dati, al fine di individuare la corretta fattispecie di "peggioramento" del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo:

- 1) DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016;
- 2) DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO che risulterebbe dalla nuova certificazione;
- 3) DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO.

A tale richiesta l'Ente, con mail datata 23 ottobre 2019, riscontrava limitandosi all'invio di copia della Ordinanza di questa Sezione n. 58/2019, tant'è che il MEF, con mail datata 25/10/2019, sollecitava l'invio dei dati di cui ai sopra riportati punti 1), 2) e 3) al fine di poter autorizzare la riapertura dei modelli.

Con riferimento agli esercizi 2016 e 2017, successivamente, con nota prot. n. 768 del 1°/04/2020, in risposta alla richiesta istruttoria integrativa formulata dalla Sezione, l'Ente confermava di aver completato la trasmissione al MEF della certificazione del saldo di finanza pubblica.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati come da nuova certificazione acquisita a sistema dal MEF in data 24/03/2020 e in coerenza con quanto già accertato da questa

Sezione:

Saldo Finanza pubblica – esercizio 2016

	Dati trasmessi con nota prot. n. 6251 del 1°/04/2020 (all. 1)
FPV di entrata spese correnti	0
FPV di entrata spese conto capitale	0
Entrate	
Titolo I	668
Titolo II	25
Titolo III	99
Titolo IV	769
Totale Entrate finali	1561
Spese	
Titolo I	721
FPV parte corrente	0
Totale spese correnti valide ai fini dei saldi	721
Titolo II	1108
FPV parte capitale	0
Totale spese capitale valide ai fini dei saldi	1108
Totale Spese finali	1829
Saldo tra Entrate e Spese finali	-268
Obiettivo di saldo finale	22
Differenza tra Saldo e Obiettivo	-290
Rispetto Pareggio di bilancio	NO

Saldo finanza pubblica – esercizio 2017

	Dati trasmessi con nota prot. n. 6251 del 1°/04/2020 (all. 1)
FPV di entrata spese correnti	0
FPV di entrata spese conto capitale	0
Entrate	
Titolo I	645
Titolo II	5
Titolo III	118
Titolo IV	202
Totale Entrate finali	970

Spese	
Titolo I	741
FPV parte corrente	0
Titolo II	257
FPV parte capitale	0
Totale Spese finali	998
Saldo tra Entrate e Spese finali	-28
Obiettivo di saldo finale	0
Differenza tra Saldo e Obiettivo	-28
Rispetto Pareggio di bilancio	NO

Ne consegue l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto del saldo di finanza pubblica, e quantificate in euro 319.000,00, come, peraltro, già considerato dal Comune per quantificare il disavanzo finale dell'Ente ai fini della predisposizione del piano di risanamento (v, *infra*, punto n. 5).

Con riferimento all'esercizio 2018, con la citata nota prot. n. 768 del 1°/04/2020 l'Ente trasmetteva copia della richiesta inoltrata al MEF in data 24/03/2020 circa la riapertura del monitoraggio del secondo semestre e del certificato annuale, nonché il relativo riscontro del 25/03/2020 con il quale lo stesso MEF prendeva atto che la nuova certificazione attestava il rispetto del pareggio di bilancio 2018 per 108.000,00 euro a rettifica della precedente certificazione attestante il rispetto per 71.000,00 euro; tuttavia, essendo decorso il termine previsto dall'art. 1, comma 473, della Legge n. 232 del 2016, gli enti locali non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente (articolo 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016). Pertanto, la richiesta di riapertura dei modelli del monitoraggio e della certificazione del pareggio di bilancio 2018 non è stata accolta.

La Sezione prende atto di quanto sopra comunicato dall'Ente in ottemperanza alla propria deliberazione n. 120/2019.

2. Rettifica e riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/02/2020 avente ad oggetto: *"Adozione delle misure ordinate e disposte dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 120/2019/PRSP del 16/10/2019"*, l'Ente ha preso atto del contenuto della deliberazione di

questa Sezione n. 120/2019 ed ha contestualmente provveduto a riapprovare i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione relativi agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rettificati sulla base di quanto dettagliato ed accertato dalla Sezione, determinando, per ciascun esercizio, un disavanzo di amministrazione come indicato nel prospetto di seguito riportato:

ESERCIZIO	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2015	-430.569,22
2016	-540.344,90
2017	-683.943,88
2018	-956.729,36

Successivamente l'Ente ha provveduto ad un nuovo invio alla BDAP e alla Banca dati Finanza Locale dei dati relativi ai rendiconti in parola.

Da una verifica effettuata su tali banche dati, risultano inviati i nuovi prospetti 2016, 2017 e 2018.

Più specificatamente in relazione al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2018, si riporta qui di seguito quello riapprovato a seguito della deliberazione n. 120/2019:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	366.459,27	1.473.859,74	1.840.319,01
PAGAMENTI	(-)	527.955,38	1.312.363,63	1.840.319,01
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.261.054,96	1.153.245,97	3.414.300,93
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.896.232,27	1.467.684,71	3.363.916,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			50.383,95
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12				125.608,42
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
		Totale parte accantonata (B)		125.608,42
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				720.011,26
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				161.493,63
		Totale parte vincolata (C)		881.504,89
Parte destinata agli investimenti				
		Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-956.729,36

Si rileva che, come per gli esercizi precedenti, l'Ente, a seguito di quanto accertato dalla deliberazione n. 120/2019, ha costituito il fondo anticipazioni di liquidità ex art. D.L. n. 35/2013, ma detto fondo è stato inserito nella parte vincolata del risultato di amministrazione anziché in quella accantonata.

A tale proposito, con la richiesta istruttoria integrativa, trasmessa con nota prot. n. 5665 del 13/03/2020, la Sezione invitava l'Ente a formulare il necessario riscontro su quanto evidenziato, al fine della verifica dell'adempimento richiesto dalla deliberazione in parola sul tema in questione.

Con il primo riscontro alla predetta richiesta istruttoria integrativa (in data 1°/04/2020), il Comune affermava che l'appostamento della somma relativa all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 nella parte vincolata anziché in quella accantonata era il frutto di una "mera svista", e, in tal senso, l'Ente comunicava di aver provveduto a correggere l'errore. In effetti, si prende atto che i prospetti rinviati a seguito di tale precisazione riportano correttamente la somma relativa all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 nella parte accantonata del risultato di amministrazione, così come i medesimi prospetti trasmessi alla BDAP e alla Banca Dati di Finanza Locale.

Tuttavia, in considerazione della circostanza che l'unica riapprovazione dei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione, da parte dell'Organo competente del Comune, a seguito della notifica della deliberazione n. 120/2019, risulterebbe la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/02/2020, sopra citata, con il deferimento ai fini dell'odierna Camera di consiglio - trasmesso all'Ente per garantire il contraddittorio con il medesimo - si è richiesto al Comune di precisare se alla correzione del risultato di amministrazione rispetto all'appostamento della somma relativa all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 sia seguita la necessaria riapprovazione del medesimo Organo, anche al fine della corretta trasmissione nelle banche dati di riferimento.

Sul punto, l'Ente, con nota prot. n. 1187 pervenuta in data 29/05/2020 (acquisita al prot. n. 8118 in pari data), e sottoscritta dal Sindaco e dal Revisore dei conti del Comune, non fornisce le precisazioni richieste dalla nota di deferimento.

La Sezione prende atto e, conseguentemente, invita l'Ente, qualora non sia ancora stato effettuato, a riapprovare, tramite l'Organo comunale competente, i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 con il corretto appostamento dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 nella parte accantonata dello stesso anziché in quella vincolata, e a procedere, contestualmente, alla trasmissione alle banche dati di riferimento, dandone tempestiva notizia alla Sezione medesima.

3. Prospetto degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2018

Quanto al prospetto relativo agli equilibri di bilancio per l'esercizio 2018, nella tabella che segue si riportano a confronto i valori come accertati dalla Sezione con deliberazione n. 120/2019 e quelli risultanti dal prospetto reperito nella BDAP:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) COME DA DELIBERA N.120/2019	COME DA PROSPETTO RITRASMESSO O A BDAP
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		759.500,11	759.500,11
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		663.462,57	666.508,03
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	400.00,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		95.267,56	95.267,56
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			769,98	-402.275,48
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,0	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M			769,98	-402.275,48
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento Dato non indicato perché inattendibili i dati degli esercizi precedenti (l'Ente riporta un utilizzo di avanzo pari ad euro 93.500,00 applicato alle spese di investimento)	(+)		0,00	93.500,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.059.264,54	1.059.264,54
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.019.292,88	1.019.292,88
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	400.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			39.971,66	533.471,66
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00	

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00	
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			40.741,64	131.196,18

Sul punto, si osserva in primo luogo che, rispetto al prospetto come rielaborato nella deliberazione di questa Sezione n. 120/2019, nel prospetto ritrasmesso a BDAP dall'Ente è presente la voce "E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale" per euro 400.000,00, inserita nell'equilibrio di parte corrente come posta negativa, nonché nell'equilibrio di parte capitale come posta positiva, quindi, ai fini dell'equilibrio finale, con significato neutrale; con riferimento a tale voce, nel deferimento per l'odierna camera di consiglio, si sono richieste all'Ente precisazioni, in quanto la medesima non compariva nel prospetto originariamente elaborato dall'Ente e inserito in BDAP.

In argomento l'Ente, con la sopra citata nota del 29/05/2020 ha chiarito che l'importo di euro 400.000,00 è relativo ad un intervento di consolidamento a seguito di frane, finanziato integralmente con fondi Regionali; all'epoca della deliberazione n. 120/2019 era stata correttamente rilevata la spesa in conto capitale finanziata da correlata entrata in conto capitale. Durante l'operazione di bonifica, visto che l'intervento era stato realizzato insieme ad un più ampio intervento effettuato dalla Provincia di Cuneo, si è pensato che i fondi fossero da trasferire alla Provincia stessa e che pertanto la corretta transcodifica fosse quella dei trasferimenti in conto capitale. In realtà da una più attenta analisi si è visto che era corretta la precedente imputazione perché i lavori fanno capo direttamente all'Ente.

La Sezione prende atto di quanto precisato dall'Ente e invita il medesimo, per il futuro, ad una più attenta e corretta rilevazione contabile dei vari fenomeni economico-finanziari che interessano il Comune, ai fini di una corretta tenuta della contabilità.

Inoltre, si evidenzia che l'Ente continua a procedere attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 93.500,00, laddove con la deliberazione n. 120/2019 si era già accertato che tale utilizzo non poteva essere considerato in relazione alla inattendibilità dell'avanzo; anche su questo punto, nel deferimento per l'odierna Camera di consiglio, si sono richieste specificazioni all'Ente.

Pertanto, si osserva che, nell'ipotesi in cui non si procedesse all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, come indicato nella deliberazione n. 120/2019, l'equilibrio finale risulterebbe comunque positivo per euro 37.696,18.

L'Ente, sul punto, con la nota sopra citata del 29/05/2020, comunica che l'indicazione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stata inserita in automatico dal programma perché effettivamente tale avanzo è stato applicato, anche se poi, come rilevato dalla Sezione, ciò non poteva essere fatto. Tuttavia, in realtà, tale avanzo (benché applicato) non è stato di fatto utilizzato ai fini del raggiungimento dell'equilibrio, in quanto, in effetti, vi sarebbe stato un equilibrio comunque positivo per euro 37.696,18.

In tal senso, pertanto, l'Ente procede con l'invio di un nuovo prospetto degli equilibri di bilancio relativo all'esercizio 2018 senza l'applicazione dell'avanzo e riportante un equilibrio di parte corrente di - 2.275,48, un equilibrio di parte capitale di euro 39.971,66, e un equilibrio finale di euro 37.696,18, che verrà tempestivamente ritrasmesso anche a BDAP. La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente, e, anche in questo caso, invita l'Ente, qualora non sia ancora stato effettuato, a riapprovare, tramite l'Organo comunale competente, il prospetto degli equilibri di bilancio relativo all'esercizio 2018, così come modificato, e a procedere, contestualmente, alla trasmissione alle banche dati di riferimento, dandone tempestiva notizia alla Sezione medesima.

4. Dati di pre-consuntivo per l'esercizio 2019, riaccertamento ordinario dei residui e Fondo crediti di dubbia esigibilità – Anticipazione di tesoreria - Correzione delle irregolarità contabili accertate

Con riferimento all'esercizio 2019, al fine di ottemperare a quanto ordinato da questa Sezione, l'Ente ha adottato una serie di misure atte alla rimozione delle irregolarità riscontrate ed al ripristino degli equilibri che permettessero di giungere alla definizione di un risultato di esercizio 2019 corretto e veritiero al fine della successiva predisposizione di un piano di risanamento: in tal senso, l'Ente ha provveduto alla conciliazione della cassa al 31/12/2019 tra la contabilità comunale e le risultanze del tesoriere, alla conciliazione delle partite di giro, alla conciliazione delle scritture rispetto alle anticipazioni di cassa ottenute, alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, alla verifica del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, alla verifica di tutte le somme da accantonare e/o vincolare e/o destinare, anche con riferimento alla costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità, nonché alla verifica delle somme da accantonare per residuo da restituire in relazione alle anticipazioni di liquidità ricevute.

Al termine di tali operazioni l'Ente è giunto alla definizione di un dato di pre-consuntivo per l'esercizio 2019 pari ad euro -110.046,60, con un disavanzo al netto degli accantonamenti, vincoli e destinazioni pari ad euro -1.009.885,98.

Al momento della trasmissione della documentazione da parte del Comune, il dato in parola veniva individuato ancora come provvisorio a causa di alcune verifiche che l'Ente riteneva di dover ancora effettuare circa la consistenza di eventuali incassi relativi ad accertamenti tributari eseguiti negli ultimi mesi del 2019, in relazione alla verifica di alcuni residui di

parte capitale *ante* 2015 e alla verifica dei debiti commerciali attraverso la piattaforma dei crediti commerciali. L'Amministrazione riteneva, tuttavia, che le eventuali variazioni che si fossero verificate non avrebbero potuto essere tali da inficiare la validità dei ragionamenti circa le misure da adottare per il ripristino degli equilibri.

In tal senso nel risultato di amministrazione 2019 è stata prudenzialmente accantonata una somma pari ad euro 150.000,00 per far fronte ad eventuali insussistenze e/o sopravvenienze che dovessero verificarsi.

Sul punto, nell'ambito del deferimento per l'odierna Camera di consiglio si è richiesto all'Ente di fornire indicazioni ai fini dell'aggiornamento rispetto all'*iter* di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2019; in tema, come è noto, l'art. 107, comma 1, lett. b), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), in considerazione della emergenza sanitaria in corso, ha differito il termine per l'adozione dei rendiconti relativi all'esercizio 2019 al 30 giugno 2020 per gli enti pubblici destinatari delle disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; tuttavia, in considerazione della necessità che il Comune di Santo Stefano Roero, a partire da quanto accertato nella deliberazione n. 120/2019 di questa Sezione, individui esattamente il disavanzo che sarà poi oggetto del piano di risanamento, si ritiene auspicabile l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019 preventivamente all'approvazione del piano di risanamento medesimo, come descritto nel successivo punto n. 5.

In argomento, nella nota sopra citata del 29/05/2019, il Comune dichiara che L'Ente ha intenzione di procedere all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2019 entro il 30 giugno p.v. nella stessa seduta in cui verrà portato all'approvazione il Piano di risanamento del disavanzo; l'Ente conviene con la Sezione circa l'opportunità di approvare il rendiconto preventivamente all'approvazione del piano di risanamento, e pertanto il rendiconto dell'esercizio 2019 sarà posto come punto all'ordine del giorno, antecedentemente all'approvazione del piano di risanamento medesimo, che verrà formulato considerando già le risultanze del consuntivo dell'anno 2019, così come approvato dalla Giunta Comunale.

La Sezione prende positivamente atto di quanto dichiarato e invita l'Ente a procedere come illustrato in modo che il piano di risanamento possa tenere conto dell'effettivo disavanzo come cristallizzato nell'ultimo rendiconto approvato.

Sempre con riguardo ai dati di pre-consuntivo in relazione all'esercizio 2019, e specificatamente con riferimento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, quest'ultimo risulterebbe costituito per un importo pari ad euro 43.349,21; pur non essendo stato possibile, al momento in cui è pervenuto il primo riscontro dell'Ente alla deliberazione n. 120/2019, verificarne la composizione in quanto, come specificato dall'Ente medesimo, il risultato di amministrazione 2019 era da intendersi ancora provvisorio fino a quando non fossero state ultimate le verifiche su alcuni residui, già nella richiesta istruttoria integrativa,

trasmessa con nota prot. n. 5665 del 13/03/2020, la Sezione aveva espresso perplessità in merito alla congruità del Fondo in questione se rapportato all'importo dello stesso come rettificato dalla deliberazione n. 120/2019 con riguardo ai precedenti esercizi esaminati, invitando, pertanto, l'Ente a formulare il necessario riscontro su quanto evidenziato.

Sul punto, con il primo riscontro alla predetta richiesta istruttoria integrativa (in data 1°/04/2020), il Comune, pur comprendendo le perplessità espresse vista la sensibile diminuzione del FCDE, assicurava che il calcolo risulta assolutamente corretto, in quanto dall'analisi di tutti i residui attivi e passivi che l'Ente ha scrupolosamente effettuato al fine di giungere al pre-consuntivo 2019, sarebbe emerso che, a seguito di una non corretta tenuta della contabilità, molti residui, anche attivi, erano stati determinati in misura non corretta; si è pertanto proceduto ad una revisione globale di tutti i residui.

Anche su questo aspetto, pertanto, nel deferimento per l'odierna Camera di consiglio si sono richiesti ulteriori aggiornamenti rispetto al riaccertamento dei residui quale operazione propedeutica ai fini dell'approvazione del rendiconto 2019, anche allo scopo di poter valutare la congruità del FCDE così come quantificato nei dati di pre-consuntivo 2019. Sul punto l'Ente, con la sopra citata nota del 29/05/2020, comunica che, quanto alla procedura di riaccertamento dei residui del 2019 – riaccertamento che verrà portato in approvazione nei prossimi giorni -, non si registrano significative differenze rispetto al pre-consuntivo approvato; in tal senso, il Comune allega alla nota di riscontro il prospetto dei residui attivi e passivi come risulta attualmente, che pur non potendosi ancora ritenere definitivo, in quanto sono ancora in corso alcune verifiche, si ritiene non si discosterà molto dal prospetto definitivo; viene allegato, altresì, il prospetto di calcolo del FCDE, quantificato, ad oggi, sempre in euro 43.349,21, che, tuttavia, potrà, conseguentemente, subire ancora lievi modifiche.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dal Comune e, trattandosi, di dati non ancora definitivamente approvati, si riserva la valutazione degli stessi nel corso del successivo esame del rendiconto dell'esercizio 2019, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, o anche, eventualmente, in sede di monitoraggio del piano di risanamento; fin da ora, tuttavia, raccomanda l'Ente di porre particolare attenzione alla quantificazione del FCDE, anche in considerazione dell'avvenuta sottostima dello stesso in relazione ai precedenti esercizi esaminati nella deliberazione n. 120/2019, con significativi effetti sul risultato di amministrazione dei medesimi esercizi.

Inoltre, con particolare riguardo alla problematica relativa ai residui, la Sezione prende atto di quanto dichiarato dal Comune e, pur nella consapevolezza che la revisione dei residui è operazione squisitamente in capo al singolo ente, unico soggetto a possedere tutta la documentazione relativa ad ogni singolo residuo necessaria per la valutazione dello "stato" di ciascuno di essi, ricorda la delicatezza e l'importanza della tematica relativa ai residui, come "riconsiderati" nell'ambito della nuova contabilità armonizzata, invitando il Comune

sia ad un attento e continuo monitoraggio degli stessi, anche in ragione della grave situazione finanziaria in cui il medesimo versa, sia all'implementazione delle attività necessarie alla riscossione di tutti i residui attivi come ad oggi rideterminati.

Rispetto al tema dell'anticipazione di tesoreria, preso atto che l'Ente ha provveduto alla conciliazione della cassa al 31/12/2019 tra la contabilità comunale e le risultanze del tesoriere, dall'esame dei prospetti SIOPE si rileva che, partendo da una mancata restituzione dell'anticipazione di cassa al 31/12/2018 per euro 333.103,00, come comunicato dal Tesoriere e come risultante quale residuo passivo del Titolo V di BDAP, secondo quanto peraltro accertato anche con la deliberazione n. 120/2019, nell'esercizio 2019 è stata richiesta anticipazione di cassa per euro 1.203.707,78 e sono stati restituiti euro 1.141.767,53, con uno importo ancora da restituire al 31/12/2019 di euro 395.043,25; si schematizzano i predetti dati nella seguente tabella desunti da SIOPE:

MANCATA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31/12/2018 (da comunicazione del Tesoriere)	333.103,00
ANNO 2019	
INCASSI TIT. VII	1.203.707,78
PAGAMENTI TIT. V	1.141.767,53
MANCATA RESTITUZIONE AL 31/12/2019	395.043,25

Si evidenzia, pertanto, che anche per l'esercizio 2019 l'Ente ha fatto ampio ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria senza riuscire ad estinguere le anticipazioni al termine dell'esercizio, in contrasto con il principio enunciato applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118 del 2011, secondo cui, "alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse".

Con riguardo all'esercizio 2020 (almeno fino alla data dell'odierna Camera di consiglio), dall'esame dei prospetti SIOPE si rileva che è stato incassato come anticipazione di cassa l'importo di euro 89.032,63 e restituito l'importo di euro 203.202,73; alla data odierna, pertanto, l'importo da restituire è ancora di euro 280.873,15.

Si registra, quindi, un certo miglioramento del *trend* nell'esercizio 2020, quantomeno se si confronta l'anticipazione richiesta nell'esercizio in corso con quella richiesta nell'esercizio 2019 durante i primi mesi dell'anno fino alla data odierna; anche se il dato risulta ancora parziale in considerazione della circostanza che l'esercizio non è ancora terminato.

Certamente l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria – con mancata restituzione a fine esercizio –, come sopra rilevato, non è che il riflesso della grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente, come accertata nella deliberazione n. 120/2019.

In ogni caso, e proprio per questo, si raccomanda all'Ente particolare attenzione nell'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di tesoreria, in quanto il ricorso costante a tale strumento è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti (in tal senso, v. Deliberazione della Sezione regionale per il Piemonte n. 127/2019/SRCPIE/PRSE del 6/11/2019).

5. Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e ricorso al Fondo di rotazione

I dati di pre-consuntivo relativi all'esercizio 2019, come indicati al punto precedente, evidenziano un disavanzo pari ad euro -1.009.855,98 che, sommati alle sanzioni comminate per il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica pari ad euro 319.000,00, porterebbero il disavanzo a circa 1.325.000,00 euro.

Nella consapevolezza che tale risultato non potrebbe essere ripianato attraverso le ordinarie misure previste dagli artt. 193 e 194 del TUEL, e né attraverso l'ordinario strumento di cui all'art. 188 del TUEL stesso, l'Ente, con delibera consiliare n. 3 del 17/02/2020, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 *bis* del TUEL, riservandosi di adottare, entro il termine di 90 giorni, previsto dal comma 5 del suddetto articolo, il piano di riequilibrio, nonché di avvalersi della facoltà di ricorso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali e di provvedere alla presentazione della relativa domanda.

Sul punto si ricorda che l'art. 107, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), in considerazione della emergenza sanitaria in corso, ha rinviato il termine di cui all'art. 243 *bis*, comma 5, al 30 giugno 2020.

L'art. 243 *bis*, comma 9, del TUEL prevede espressamente che: *"In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:*

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

- 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;*

- 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;*
- 3) al servizio di trasporto pubblico locale;*
- 4) al servizio di illuminazione pubblica;*
- 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;*

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi".

Dalla citata deliberazione consiliare n. 3/2020 si evince quanto di seguito riportato:

Punto a): l'ultima ipotesi di contratto decentrato approvato aveva previsto risorse di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999 (comparto) per euro 742,05; pertanto l'eliminazione di tale spesa comporterà un risparmio di pari importo, al quale si potrà sommare una ulteriore riduzione di circa 1.000 euro relativamente all'indennità per particolari responsabilità. Inoltre, nel 2019, a fronte di una spesa media del triennio 2011-2013 di euro 174.716,49, la spesa del personale si è attestata ad euro 83.578,19. Altre riduzioni non saranno possibili senza conseguenze sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini in quanto trattasi di ente di piccole dimensioni con una dotazione organica limitata.

Punto b): le spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 3 della spesa corrente finanziate attraverso entrate proprie, con l'esclusione di quelle indicate nel medesimo punto b), nell'anno 2019 sono state pari ad euro 189.518,90. L'Amministrazione, entro il termine del quinquennio, procederà alla riduzione di dette spese per un importo pari ad euro 29.000,00 a partire dal 2020, corrispondente a circa il 15% di riduzione.

Punto c): le spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 4 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie, con esclusione delle somme destinate ad altri livelli istituzionali e ad Enti, Agenzie, o Fondazioni Lirico Sinfoniche, nell'anno 2019 sono state

pari ad euro 7.300,00; l'Ente ha intenzione di procedere al taglio integrale di tale spesa, che porterà, pertanto, ad un pari risparmio.

Punto c *bis*): al riguardo l'Ente non ha intenzione di operare compensazioni tra i capitoli di spesa da dedurre.

Punto d): al momento l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio; tuttavia si riserva di accedere a mutui per la copertura di tali debiti, qualora insorgessero.

Ai fini della determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero Interno del 11/01/2013, l'Ente si impegna ad operare una riduzione complessiva delle spese correnti, entro il termine dell'ultimo esercizio considerato nel piano di riequilibrio pluriennale finanziario, di almeno il 5% (pari a circa 40.000,00 euro) rispetto all'importo risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato al momento dell'adozione del piano di riequilibrio. Inoltre, si impegna ad aumentare le riduzioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 9 dell'art. 243 *bis* TUEL, di almeno il 5% in più della misura minima stabilita dalla legge.

Nella relazione predisposta a firma del Sindaco sulla congruità del piano di risanamento e di ripiano del disavanzo accertato attraverso il ricorso del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, valutazione richiesta dalla Sezione con deliberazione n. 120/2019 e pervenuta in data 1° maggio 2020, a seguito di richiesta istruttoria integrativa, come sopra specificato, sono approfondite le ragioni della scelta di tale strumento, la presumibile durata, e le misure che verranno previste all'interno del Piano.

Preliminarmente, viene specificato che il Comune ha sempre adottato una politica di contenimento dei costi e di applicazione di tributi e tariffe in misura tale da incidere il meno possibile sulle finanze dei propri cittadini; e, proprio al fine di andare incontro ai cittadini, nel corso degli anni si sono realizzate molte opere pubbliche e sono state assunte iniziative a beneficio della collettività. Il disavanzo creatosi non è pertanto frutto di eccessive spese ordinarie di gestione, ma conseguente ad opere e servizi a beneficio dei cittadini.

Le cause dell'attuale disequilibrio sono da ricercare nella convinzione che, a seguito di errori commessi nella gestione contabile, l'Ente fosse in equilibrio e potesse continuare a sostenere spese senza che le stesse trovassero adeguata copertura (ad esempio, attraverso l'aumento della pressione tributaria).

Pertanto, l'Ente ritiene che le spese di ordinaria gestione (con particolare riferimento a quelle per il personale) non potranno subire riduzioni oltre un certo limite e le misure di risanamento dovranno puntare in particolare sulla leva fiscale attraverso l'aumento della pressione tributaria e tariffaria, nonché sulla diminuzione delle spese non rigide.

Il bilancio di previsione 2020/2022, di prossima approvazione, prevede una serie di interventi in base ai quali, per quanto concerne la componente tributaria, l'Ente agirà sull'aumento nella misura massima dell'addizionale IRPEF dallo 0,2% attuale allo 0,8% con un maggior gettito previsto di euro di circa 72.000,00 euro; sull'aumento nella misura

massima delle aliquote IMU, che garantirebbe un maggior introito di circa 20.000,00 euro; nell'ambito di una previsione di recupero di evasione tributaria di euro 48.000,00 per il 2020, euro 22.000,00 per il 2021 ed euro 22.000,00 per il 2022. Gli importi indicati sono stati calcolati sulla base di dati storici; tuttavia, è intenzione dell'Ente di costituire un Fondo crediti di dubbia esigibilità anche superiore alle previsioni di legge a copertura di eventuali mancati incassi dovuti alle problematiche finanziarie legate all'attuale emergenza epidemiologica.

L'Ente ha inoltre proceduto a ridurre il fondo di solidarietà comunale di euro 103.000,00 per ciascun anno, a seguito delle applicazioni delle sanzioni per il mancato rispetto del pareggio di bilancio in quote costanti, come previsto dall'art. 9, comma 2, della Legge n. 243/2011, richiamato dall'art. 1, comma 475, della Legge n. 232/2016.

Sempre sul fronte delle entrate, il Sindaco fa inoltre riferimento ad una ulteriore misura costituita dall'ipotesi di alienazione di un immobile non ritenuto strategico per l'Ente. Tuttavia, di tale misura non sarà tenuto conto nella predisposizione del piano di riequilibrio ed eventuali maggiori introiti potranno consentire la riduzione della durata del periodo di risanamento.

Dal lato delle spese, sono stati previsti tagli della spesa corrente di circa il 5,74% rispetto agli impegni dell'ultimo rendiconto approvato con particolare riferimento alle spese del personale, agendo sul salario accessorio e sulle indennità di funzione, prevedendo un risparmio di circa 10.000,00 euro, corrispondenti a circa il 10% del totale della spesa; alle spese relative al trasporto scolastico, la cui razionalizzazione porterà alla copertura dell'intero costo del servizio senza aumentare le tariffe.

Attraverso queste azioni sarà ripristinato l'equilibrio di parte corrente e sarà recuperata una quota del disavanzo pari ad euro 13.300,00 nel 2020, euro 9.600,00 nel 2021 ed euro 20.600,00 nel 2022. L'entità del recupero è conseguente al taglio del fondo di solidarietà comunale che verrà ripristinato dal 2023, ma al contempo si dovrà poi tener conto della riduzione dell'introito derivante dal recupero dell'evasione tributaria. Sarà pertanto possibile applicare al bilancio di previsione una quota pari ad euro 100.000 circa.

Inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa di cui all'art. 243, comma 9, del TUEL risulterebbero integralmente raggiunti nel 2021; in particolare, la spesa per acquisto di beni e servizi di cui al comma 9, lettera b), si ridurrà del 16,59%, mentre le spese per trasferimenti di cui al comma 9, lettera c), si ridurranno del 5,69%. Tale riduzione dovrebbe essere del 25% ma potendo, ai sensi del comma 9, lettera c) *bis*, procedere a compensazione con l'eccedenza del comma 2, nel complesso l'obiettivo di riduzione sarà rispettato.

Infine, è stata prevista la riduzione del 30% dell'indennità di Sindaco e Giunta comunale prevista come sanzione per il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica.

Quanto alla durata del piano, in considerazione del disavanzo risultante da pre-consuntivo 2019 pari ad euro 1.009.885,98, la stessa è prevista in un arco temporale di 13/14 anni, e ciò in relazione al rapporto fra passività da ripianare e impegni del titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso, ai sensi del comma 5 *bis* dell'art. 243 *bis* del TUEL.

Sempre nell'ambito del riscontro del 1°/5/2020, l'Ente ha fatto pervenire, oltre alla relazione del Sindaco, anche una relazione del Revisore dei conti del Comune, che, come richiesto dalla deliberazione n. 120/2019 della Sezione, ha attestato che le misure che si intendono adottare – come sopra descritte – sono idonee a ripristinare gli equilibri di bilancio e a ripianare il disavanzo accertato nell'arco di tempo considerato, nonché che tutti gli importi indicati sono attendibili per ciò che riguarda le entrate e congrui per quanto attiene le spese.

Il Revisore dei conti fa poi espressa riserva di procedere alla relazione definitiva sulla congruità del piano di risanamento e di ripiano del disavanzo nel momento in cui il piano definitivo verrà predisposto dall'Ente e prima della sua approvazione presso l'Organo competente, che dovrà avvenire entro il 30 giugno ai sensi dell'art. 107, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come sopra ricordato.

In relazione a tutto quanto esposto dall'Ente con riguardo al piano di risanamento del disavanzo accertato attraverso il ricorso allo strumento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si è ritenuto, con il deferimento per l'odierna Camera di consiglio, di dover richiedere ancora alcune precisazioni.

In primo luogo, si è richiesto all'Ente di specificare quale sia stata la base di calcolo nel conteggio delle varie riduzioni di spesa previste sia come misure per poter accedere al Fondo di rotazione, sia come misure di risanamento del piano di riequilibrio, e sopra specificatamente ricordate; cioè, visto che le disposizioni in argomento fanno riferimento, quale termine temporale di riferimento, all'“ultimo rendiconto di gestione approvato al momento dell'adozione del piano di riequilibrio”, si è richiesto all'Ente se si sia fatto riferimento al rendiconto dell'esercizio 2018 o ai dati di preconsuntivo relativi all'esercizio 2019, e, in ogni caso, come si voglia procedere ai fini dell'approvazione del piano di riequilibrio che dovrà avvenire entro il 30 giugno p.v.

Quanto, poi, alle misure necessarie per il ricorso al Fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 243, comma 9, del TUEL, si è rilevata una certa non uniformità fra quanto indicato nella deliberazione del Consiglio comunale di ricorso allo strumento del piano di riequilibrio, Delibera n. 3 del 17/02/2020, con specifico riferimento a quanto riferito dal Sindaco nel testo della stessa, come sopra ricordato, e quanto successivamente relazionato e trasmesso a questa Sezione in data 1°/5/2020, a seguito di richiesta istruttoria integrativa,

e sopra riportato; si è richiesto all'Ente, pertanto, di precisare i motivi delle discrasie riscontrate, indicando, ad oggi, quale sia stata la definitiva formulazione di tali misure.

Infine, con riguardo alla misura del recupero della evasione fiscale, previsto nell'ambito delle misure che verranno adottate nel piano di riequilibrio, nonché in relazione agli aumenti delle varie aliquote dei tributi fiscali, quale ulteriore e significativa misura, si è richiesto come l'Ente intenda procedere nella riscossione e quali strumenti intenda adottare ai fini di garantire l'efficacia della stessa, anche alla luce della emergenza sanitaria ad oggi ancora in corso nel Paese.

Sul punto, il Comune, con la nota sopra citata del 29/05/2020, comunicava, in primo luogo, che le varie riduzioni di spesa indicate dall'Ente nel riscontro inviato alla Sezione in data 1°/05/2020 sono state calcolate sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, ovvero quello relativo all'anno 2018. Ciò in relazione al fatto che all'epoca della risposta si era in piena emergenza sanitaria e non era ancora ben chiaro quali sarebbero stati i termini di approvazione del rendiconto dell'anno 2019; se, infatti, non si fosse riusciti ad approvare il rendiconto entro i termini di approvazione del piano di riequilibrio, secondo norma si sarebbe dovuto obbligatoriamente far riferimento al rendiconto dell'anno 2018. Visto però che non vi sono grandi scostamenti tra gli impegni dell'esercizio 2019, come risultanti da preconsuntivo, e quelli dell'esercizio 2018, anche qualora l'Ente procedesse all'approvazione del rendiconto 2019 antecedentemente all'approvazione del piano di riequilibrio - come peraltro sopra auspicato - e facesse pertanto riferimento ai dati definitivi dell'esercizio 2019, la riduzione percentuale non subirebbe sensibili scostamenti e rimarrebbe comunque nei limiti previsti per l'accesso al Fondo di Rotazione.

Quanto poi alle discrasie tra quanto riferito dal Sindaco nella deliberazione del Consiglio Comunale del 17.2.2020 e quanto successivamente relazionato e trasmesso alla Sezione in data 1°/05/2020, il Comune fa presente che a febbraio 2020 si pensava effettivamente di poter attuare riduzioni percentuali di spesa tali da consentire non soltanto il ricorso al Fondo di rotazione, ma addirittura di ottenere una maggiorazione dell'importo concesso in relazione agli abitanti, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Ministero dell'Interno 11 gennaio 2013. Non si era però tenuto presente il fatto che il Comune dovrà affrontare maggiori spese a seguito dell'uscita, a far data dal 1° gennaio 2020, del Comune di Vezza d'Alba dall'Unione Collinare Roero Tartufo e Arneis, che contribuiva in parte a ridurre le spese di alcuni servizi. Redigendo la bozza di bilancio di previsione il Comune si è reso conto che era fattibile una riduzione percentuale di spese tale da consentire il ricorso al Fondo di rotazione, ma non tale da ottenere la maggiorazione predetta.

In merito, infine, al recupero dell'evasione fiscale, l'Ente comunica di aver già affidato un incarico ad una ditta di Ivrea, specializzata in tale attività. L'affidamento ad una ditta esterna si è reso necessario in quanto non vi è nell'Ente personale che possa occuparsi di

tale incombenza. In precedenza, infatti, l'Ufficio Tributi veniva gestito in collaborazione con il Comune di Vezza d'Alba, che ha da ultimo comunicato di non poter più garantire tale servizio. Peraltro, l'affidamento a ditta esterna consente altresì di avere la certezza sui tempi di perfezionamento dei controlli. La ditta ha comunicato che inizierà il lavoro affidato nel mese di luglio. Il *modus operandi* sarà quello di avere un colloquio con i contribuenti prima dell'invio degli avvisi. In passato si è potuto appurare che questa procedura, benché meno celere, oltre a consentire al contribuente di fornire spiegazioni prima dell'eventuale invio dell'avviso di accertamento, evitando pertanto errori, consente un dialogo con il contribuente che il più delle volte ammette e comprende il proprio errore ed è più propenso a regolarizzare la propria posizione. Inoltre, stante la tipologia di contribuenti, l'Ente ritiene che buona parte dell'evasione sia frutto di errori di calcolo e non di reale volontà di sottrarsi all'obbligazione tributaria, e pertanto ritiene che buona parte dei cittadini, portati a conoscenza dell'evasione, provvederanno al pagamento del dovuto.

La Sezione, considerato quanto indicato dal Sindaco e dal Revisore dei conti, prende atto della congruità delle misure di risanamento proposte per far fronte alla grave situazione di squilibrio accertata ed evidenzia la circostanza, indicata dall'Ente e approfondita nelle deduzioni del 29/5/2020, di voler ricorrere al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 *bis* e seguenti del TUEL. Rinvia, tuttavia, ogni valutazione relativa al Piano al momento in cui, sulla base dell'*iter* previsto dall'ordinamento, il Piano medesimo, successivamente formulato e approvato dal Consiglio comunale, verrà esaminato e approvato dagli Organi competenti. Invita, in ogni caso, il Comune, data la gravità della situazione finanziaria in cui il medesimo versa, ad un continuo monitoraggio degli equilibri di bilancio nelle more dell'approvazione del Piano stesso da parte della Sezione.

Sarà poi necessario che nella predisposizione del Piano di riequilibrio l'Ente tenga conto delle Linee Guida predisposte dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR.

Con particolare riguardo al ricorso al Fondo di rotazione, deliberato dall'Ente, la Sezione richiama quanto indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2020, sopra citata, in relazione alla circostanza che – secondo quanto riferito dallo stesso Sindaco del Comune –, nonostante la liquidità acquisita nell'anno 2013 a seguito dell'anticipazione di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti, il cui residuo da restituire al 31/12/2019 era di euro 680.302,82, *“un tale ammontare di disavanzo, unito alle sanzioni che verranno irrogate per il mancato rispetto del pareggio di bilancio, fa presumere che permarranno gravi difficoltà finanziarie, malgrado le misure che si adotteranno”*; viene, pertanto, proposto di deliberare di avvalersi della facoltà di ricorso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali e di provvedere alla presentazione della relativa domanda, corredata da documentazione idonea a dimostrare gli effetti e l'entità

delle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 9, del TUEL, come sopra già esaminato.

Sul punto, con specifico riguardo alle modalità di utilizzo del Fondo di rotazione, la Sezione ricorda la modifica apportata al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011) dal D.M. del 1° agosto 2019 secondo cui, per gli enti che ricorrono allo strumento del riequilibrio finanziario pluriennale, *"l'utilizzo del fondo di rotazione può avvenire non soltanto in termini di cassa ma anche in termini di competenza, ossia per riassorbire il disavanzo e coprire debiti fuori bilancio"*.

In particolare, si fa riferimento alla modifica apportata all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri con cui è stato introdotto il punto 3.20-bis che, tra l'altro, prevede che *"per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale prevede che 'Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 157034 "*. Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio *"L'art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci"*.

Tuttavia, sulla predetta modifica del principio contabile applicato, con deliberazione n. 3 dell'8 gennaio 2020, si è pronunciata la Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, la quale, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata volta ad evitare contrasti con l'art. 119, comma 6, della Costituzione – e riprendendo sul punto l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile –, ha affermato che *"dall'art. 43 D.L. 133 del 2014 non si possa ricavare un trattamento contabile differente rispetto a quello già individuato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14 del 2013 al fine di garantire che il fondo di rotazione non sia uno strumento espansivo della spesa ma venga "neutralizzato" in bilancio. Infatti, è necessario che il fondo di rotazione venga "sterilizzato" affinché lo stesso mantenga una funzione di riequilibrio e di flessibilizzazione della cassa e*

non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.”.

In particolare, la predetta Sezione ha, tra l’altro, evidenziato che *“l’unica interpretazione che consente di considerare tale istituto compatibile con la c.d. golden rule di cui all’art. 119 comma 6 Cost. è quella che – una volta appurato che tale fondo non importa liquidità aggiuntiva e liberamente spendibile per l’ente beneficiario – porta ad assimilare il fondo di rotazione ad una anticipazione di liquidità di durata medio-lunga”.*

E ciò, peraltro, conformemente al consolidato orientamento costituzionale, che viene richiamato dalla stessa Sezione Regionale di controllo della Calabria, secondo il quale *“la ratio delle anticipazioni di liquidità di medio-lunga durata è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell’anticipazione”.*

Sul tema delle anticipazioni di liquidità in generale, si richiama, infine, la recente pronuncia della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020 ha, tra l’altro, affermato che l’anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità finisce per ledere l’equilibrio di bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, viola la “regola aurea” contenuta nell’art. 119, sesto comma. Cost., secondo cui l’indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento.

Si evidenzia, quindi, che un utilizzo del fondo di rotazione per la copertura di disavanzo, derivante dai fattori di squilibrio connessi alle modalità di gestione dell’Ente, ovvero dalla necessità di pagare debiti fuori bilancio, se non giustificata da spese d’investimento, incorrerebbe nei profili di illegittimità evidenziati dalla Sezione Regionale Calabria, perché, rappresentando un’espansione della capacità di spesa, costituirebbe violazione dell’art 119, comma 6, Cost, lesione che potrebbe essere evitata solo attraverso un’adeguata sterilizzazione del fondo stesso.

In argomento, pertanto, la Sezione invita l’Ente ad adeguarsi ai fondamentali principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e contabile consolidata, come di recente riaffermati, in tema di modalità di utilizzo del Fondo di rotazione quale anticipazione di liquidità di medio-lunga durata.

La Sezione, infine, data la gravità della situazione finanziaria in cui versa l’Ente, impegna il medesimo ad effettuare un continuo monitoraggio al fine di evitare che si ripetano gli errori contabili commessi dall’Ente, nonché che si accumuli ulteriore disavanzo nelle more dell’approvazione del Piano di riequilibrio.

La Sezione si riserva la possibilità di svolgere specifici monitoraggi nelle more dell'approvazione del Piano di riequilibrio.

*** **

Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto delle azioni intraprese dall'Ente, come descritte in parte motiva, e:

- ritiene congrue, rispetto alle azioni correttive richieste, le misure proposte, volte a superare gli errori contabili accertati nella deliberazione n. 120/2019, come illustrate nelle relazioni del Sindaco e del Revisore dei conti;
- prende atto della scelta dell'Ente di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 *bis* e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, ma rinvia ogni valutazione sul Piano stesso al momento in cui, sulla base dell'*iter* previsto dall'ordinamento, successivamente all'approvazione dal Consiglio comunale, verrà esaminato e approvato dagli Organi competenti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva

DELIBERA

di prendere atto, allo stato degli atti, delle misure complessivamente adottate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 *bis*, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, e che verranno adottate nell'ambito del ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 *bis* e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e

- di ritenere congrue, rispetto alle azioni correttive richieste, le misure adottate dall'Ente volte a superare gli errori contabili accertati con la deliberazione n. 120/2019, richiamando al riguardo i rilievi formulati in parte motiva;
- di prendere atto della scelta dell'Ente di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 *bis* e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, rinviando ogni valutazione sul Piano stesso al momento in cui, sulla base dell'*iter* previsto dall'ordinamento, il medesimo verrà esaminato e approvato dagli Organi di controllo competenti.

Ritiene necessario riscontrare negli esercizi successivi le misure adottate per valutare l'effettività e l'efficacia delle medesime attraverso l'esame del rendiconto, e, pertanto, rinvia l'ulteriore verifica in sede di controlli sui questionari inviati dall'Organo di revisione, riservandosi, fin da ora, di porre in essere un continuo monitoraggio nelle more dell'approvazione del Piano di riequilibrio.

INVITA l'Ente

- a riapprovare, qualora non sia ancora stato effettuato, tramite l'Organo comunale competente, i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 con il corretto appostamento dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 nella parte accantonata dello stesso anziché in quella vincolata, e a procedere, contestualmente, alla trasmissione alle banche dati di riferimento, dandone tempestiva notizia alla Sezione;
- ad effettuare, per il futuro, una più attenta e corretta rilevazione contabile dei vari fenomeni economico-finanziari che interessano il Comune, ai fini di una corretta tenuta della contabilità dell'Ente;
- a riapprovare, qualora non sia ancora stato effettuato, tramite l'Organo comunale competente, il prospetto degli equilibri di bilancio relativo all'esercizio 2018, così come modificato, e a procedere, contestualmente, alla trasmissione alle banche dati di riferimento, dandone tempestiva notizia alla Sezione;
- a procedere all'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2019 preventivamente all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in modo che il Piano di riequilibrio medesimo possa tenere conto dell'effettivo disavanzo come cristallizzato nell'ultimo rendiconto approvato;
- ad effettuare, data la gravità della situazione finanziaria dell'Ente, un continuo monitoraggio degli equilibri di bilancio nelle more dell'approvazione del Piano da parte della Sezione;
- a porre in essere un attento e continuo monitoraggio dei residui attivi e passivi;
- ad implementare le attività necessarie alla riscossione di tutti i residui attivi, come ad oggi rideterminati nell'ambito dei dati di preconsuntivo dell'esercizio 2019 e successivamente quantificati in sede di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2019, con particolare riferimento alla riscossione dei tributi;
- a porre particolare attenzione alla quantificazione del FCDE, in relazione ai dati di preconsuntivo dell'esercizio 2019, nonché in sede di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2019, anche in considerazione dell'avvenuta sottostima del Fondo

medesimo in relazione ai precedenti esercizi esaminati nella deliberazione n. 120/2019, con significativi effetti sul risultato di amministrazione dei predetti esercizi;

- a porre particolare attenzione all'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di tesoreria, anche in relazione all'obbligo di restituzione della stessa a fine esercizio;

- ad adeguarsi ai fondamentali principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e contabile consolidata come di recente riaffermati - e in parte motivi richiamati - in tema di modalità di utilizzo del Fondo di rotazione quale anticipazione di liquidità di medio-lunga durata, e ad uniformarsi per la predisposizione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR.

INVITA, altresì,

il Revisore dei conti ad un continuo monitoraggio per la corretta tenuta della contabilità dell'Ente, nonché per quanto concerne l'attuazione delle misure per il ripiano del disavanzo.

DISPONE

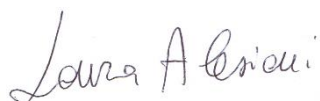
- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Santo Stefano Roero;

- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore

Dott.ssa Laura Alesiani



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **10/06/2020**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: COSTA GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Santo Stefano Roero, li 29/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/06/2020 al 14/07/2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Santo Stefano Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Santo Stefano Roero, li 26-giu-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Santo Stefano Roero, li 29/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna

